

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 9/2016

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: NOVITA' DEL MESE DI OTTOBRE

2	SOGGETTI IVA	Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Regime Opzionale
4	SOGGETTI IVA	Trasmissione telematica dei dati delle fatture – Regime Opzionale
6	SOGGETTI IVA	Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture
7	SOGGETTI IVA	Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA
9	TUTTI I SOGGETTI	Voluntary disclosure bis
11	TUTTI I SOGGETTI	Soppressione Equitalia e Rottamazione cartelle
13	IMPRESE	Assegnazione agevolata beni ai soci

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

FISCALE	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI – REGIME OPZIONALE
	Prov. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017
SOGGETTI IVA	

Con il provv. 28.10.2016 n. 182017, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche e gli strumenti tecnologici necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Tale regime consente agli operatori di beneficiare dell’esonero da alcuni adempimenti fiscali.

QUADRO NORMATIVO

Il Provv. 182017/2016 attua l’art. 2 del DLgs. 127/2015.

In base a tali disposizioni, i soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72 possono optare per la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi effettuate.

In tal modo, gli stessi soggetti beneficiano dell’esonero:

- dagli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
- dagli obblighi di certificazione fiscale di cui all’art. 12 co. 1 della L. 413/91 e del DPR 696/96, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Qualora detti soggetti garantiscano altresì la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni all’Agenzia delle Entrate beneficiano dell’esonero da alcuni adempimenti (comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010; comunicazione dei dati dei contratti di *leasing* e noleggio, delle operazioni con Paesi “*black list*” e delle operazioni con San Marino; presentazione degli elenchi INTRA-STAT acquisti) nonché dell’accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria e della riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento (in quest’ultimo caso, devono garantire anche la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti).

NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI

Ai sensi del punto 1 del Provv. 182017/2016, i soggetti che hanno optato per il regime di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 devono, alternativamente:

- dotarsi di appositi registratori telematici di cui al punto 1.2 del provvedimento;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- assicurare l'adeguamento dei registratori di cassa in uso alla data dell'1.1.2017.

Al fine di adempiere agli obblighi connessi al nuovo regime facoltativo, infatti, i registratori devono essere abilitati a registrare i dati, a memorizzarli su memorie permanenti e inalterabili, a elaborarli, ad apporre il sigillo elettronico e a trasmetterli in via telematica. Inoltre, il provvedimento prevede che, a partire dal 28.12.2016, i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 sottoposti al processo di approvazione o di proroga dovranno rispettare i requisiti sopra descritti. I nuovi registratori telematici potranno continuare ad essere utilizzati come semplici registratori di cassa ove il soggetto non opti per il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

MODALITÀ DI INVIO DEI DATI

I dati dei corrispettivi, così come individuati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, dovranno essere trasmessi al momento della chiusura giornaliera, almeno ogni 5 giorni.

In tale occasione, il registratore telematico:

- genera un *file* in formato XML;
- lo sigilla elettronicamente;
- lo trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file* da parte dell'Agenzia.

Successivamente, l'Agenzia invia l'esito del controllo formale del *file*. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse e gli operatori sono tenuti ad effettuare un nuovo invio entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

I dati inviati e i relativi esiti sono consultabili da ciascun operatore sull'apposita area dedicata del sito *web* dell'Agenzia.

ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE

È possibile optare per il regime facoltativo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 a partire dall'1.1.2017.

L'opzione deve essere esercitata in via telematica, utilizzando l'apposito servizio *online* messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito *web*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (dunque, entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l'opzione a decorrere dall'1.1.2017).

Essa ha una durata minima di cinque anni e ha effetto:

- dal 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la trasmissione e memorizzazione dei dati;
- dall'anno solare in cui è manifestata l'opzione per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitarla fin dal primo giorno di attività.

L'opzione si rinnova di quinquennio in quinquennio, salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

FISCALE	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE – REGIME OPZIONALE
	Prov. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070
SOGGETTI IVA	

Con il Prov. 28.10.2016 n. 182070, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le soluzioni tecniche, nonché i termini per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità con le quali le informazioni inviate sono messe a disposizione degli operatori.

QUADRO NORMATIVO

Il provv. n. 182070/2016 attua l'art. 1 co. 4 del DLgs. 127/2015.

Tale decreto, al co. 3 dell'art. 1, prevede che i soggetti passivi IVA, a partire dall'1.1.2017, possono optare per la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, all'Agenzia delle Entrate, anche mediante l'utilizzo del Sistema di Interscambio.

In tal caso, gli stessi soggetti beneficiano dell'esonero dagli adempimenti di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015, vale a dire:

- dalla presentazione della comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro");
- dalla comunicazione delle operazioni con Paesi "black list";
- dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti di *leasing* e noleggio ai sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73;
- dalla comunicazione delle operazioni con San Marino;
- dalla presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi.

A tali agevolazioni si aggiungono:

- l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento, posto che sia garantita, altresì, la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti.

Si osserva che, a partire dal periodo d'imposta 2017, il DL 193/2016 ha sostituito il c.d. "spesometro" con il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 e ha abrogato alcuni degli adempimenti fra quelli elencati (le comunicazioni delle operazioni "black list" e dei dati dei contratti di *leasing* o noleggio, nonché la presentazione degli elenchi INTRASTAT acquisti).

Pertanto, i benefici riservati ai soggetti aderenti all'opzione di cui al DLgs. 127/2015 risultano ora di portata minore rispetto a quanto inizialmente previsto.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Tuttavia, come precisato dal comunicato stampa pubblicato in data 28.10.2016, contestualmente al provvedimento, coloro che eserciteranno la suddetta opzione saranno esonerati dalla nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture.

DATI DA TRASMETTERE

Nell'ambito del regime facoltativo di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti IVA trasmettono i dati:

- delle fatture emesse nel corso del periodo d'imposta;
- delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali);
- delle note di variazione emesse o ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.

Inoltre, le specifiche tecniche allegate al provvedimento definiscono nel dettaglio i dati delle fatture di cui si richiede la trasmissione. Si osserva che fra questi sono compresi:

- i dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- la data e il numero del documento;
- l'ammontare imponibile e l'imposta, con la relativa aliquota;
- la natura dell'operazione;
- la percentuale di detraibilità e quella di deducibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili o deducibili.

MODALITÀ DI INVIO

I dati devono essere trasmessi all'interno di un *file* in formato XML, anche privo di firma elettronica, utilizzando uno dei canali elencati al punto 1.2 della parte II delle specifiche tecniche. Fra questi ultimi, si segnala l'interfaccia *web* "Fatture e corrispettivi" disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente all'invio, gli stessi dati vengono messi a disposizione dell'operatore in apposita sezione raggiungibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione ai servizi telematici.

INVIO SEMPLIFICATO

Come precisato dal comunicato stampa pubblicato il 28.10.2016, i soggetti che optano per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per inviare le fatture elettroniche in ambito "B2B".

In tal caso, detti soggetti beneficeranno di un'ulteriore semplificazione, in quanto i dati delle fatture trasmesse mediante SdI si intenderanno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di provvedere al loro invio mediante altri canali.

TERMINI DI INVIO

Il *file* deve essere trasmesso con i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e le relative variazioni entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Per l'ultimo trimestre, da ottobre a dicembre, il termine è fissato all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 deve essere esercitata in via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l'opzione a decorrere dall'1.1.2017).

Essa ha un durata minima di cinque anni e ha effetto:

- dal 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la trasmissione e memorizzazione dei dati e per i 4 anni successivi;
- per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione fin dal primo giorno di attività, dall'anno solare in cui è manifestata e per i 4 anni successivi.

La stessa si rinnova di quinquennio in quinquennio, salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

COORDINAMENTO CON LE NOVITÀ DEL DL 193/2016

Il comunicato stampa pubblicato contestualmente al provv. 182070/2016 precisa che le regole tecniche approvate per l'invio dei dati ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come modificato, da ultimo, dal DL 193/2016.

FISCALE	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE
	DL 193/2016 – art. 4 co 1
SOGGETTI IVA	

Il DI n. 193/2016 all'art. 4, modifica il disposto di cui al DI 31.05.2010 n. 78, inserendo l'art 21-bis che introduce il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati contabili delle fatture emesse e ricevute (cd Spesometro).

QUADRO NORMATIVO

L'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale modifica l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), disponendo che "in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio”.

DATI DA TRASMETTERE

E' altresì stabilito che nella comunicazione trimestrale debbano essere riportati:

- i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- i dati delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 nel medesimo trimestre (comprese le bollette doganali);
- i dati delle note di variazione emesse o ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.

Il DL 193/2016, rinviando all'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei dati che dovranno essere oggetto di comunicazione in forma analitica, stabilisce il contenuto minimale della comunicazione ovvero:

- i dati identificati dei soggetti coinvolti nell'operazione;
- la data e il numero della fattura;
- l'ammontare imponibile e l'imposta, con la relativa aliquota;
- la natura dell'operazione.

TERMINI DI INVIO

I soggetti obbligati dovranno provvedere all'invio della comunicazione dei dati delle fatture e della relative variazioni, a decorrere dal 01.01.2017, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, pertanto

- entro il 31 maggio per le operazioni relative al primo trimestre
- entro il 31 agosto per le operazioni relative al secondo trimestre
- entro il 30 novembre per le operazioni relative al terzo trimestre
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo per le operazioni relative al quarto trimestre

Si specifica che i termini elencati sono applicati a prescindere dalla periodicità iva (mensile o trimestrale) con la quale i soggetti effettuano le liquidazioni e i versamenti IVA.

FISCALE	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA
	DL 193/2016 – art. 4 co. 4
SOGGETTI IVA	

Il DI n. 193/2016 all'art. 4 ,modifica il disposto di cui al DI 31.05.2010 n. 78, inserendo l'art 21-bis che introduce il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

QUADRO NORMATIVO

L'articolo 4, comma 4, del decreto fiscale modifica l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponendo che i soggetti passivi trasmettano, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

DATI DA TRASMETTERE

Le informazioni da includere nella comunicazione e le relative modalità di invio saranno definite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI INVIO

I soggetti obbligati dovranno provvedere all'invio della comunicazione dei dati delle fatture e della relative variazioni a decorrere dal 01.01.2017, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, pertanto

- entro il 31 maggio per le liquidazioni di imposta relative al primo trimestre
- entro il 31 agosto per le liquidazioni di imposta relative al secondo trimestre
- entro il 30 novembre per le liquidazioni di imposta relative al terzo trimestre
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo per le liquidazioni di imposta relative al quarto trimestre

Si specifica che i termini elencati sono applicati a prescindere dalla periodicità iva (mensile o trimestrale) con la quale i soggetti effettuano le liquidazioni e i versamenti IVA.

ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'

Si precisa che, in caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/1972, i soggetti passivi interessati sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione riepilogativa.

ESONERO

Non sono tenuti all'adempimento i soggetti che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

FISCALE	VOLUNTARY DISCLOSURE BIS
	DL 193/2016
TUTTI	

Il DL n. 193/2016 ha prorogato la procedura di Voluntary disclosure, introdotta dalla L. 186/2014, e previsto la possibilità di presentare istanza di adesione alla nuova collaborazione volontaria entro il prossimo 31.07.2017

SOGGETTI AMMESSI

La procedura di voluntary disclosure per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all'estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del quadro RW, ossia:

- le persone fisiche;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati;
- gli enti non commerciali, compresi i trust residenti.

I contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, possono definire le violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione (imposte sui redditi, IRAP, IVA, adempimenti del sostituto di imposta), aderendo alla voluntary disclosure c.d. "nazionale".

La voluntary disclosure-bis non è accessibile per i contribuenti che abbiano già aderito alla precedente procedura.

VIOLAZIONI SANABILI E RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Attraverso la procedura in argomento, sarà possibile regolarizzare le violazioni commesse fino al 30.9.2016.

APPLICAZIONE IMMEDIATA DELLA NUOVA PROCEDURA

Il DL 193/2016 prevede che le domande siano presentate secondo modalità previste da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016.

Cio' premesso, l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 25.10.2016 n. 204, ha chiarito che è possibile utilizzare il "vecchio" modello di istanza per aderire da subito alla voluntary disclosure-bis.

E', altresì possibile inviare via PEC, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2015 n. 13193 una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previsti nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN AUTOLIQUIDAZIONE

Rispetto alla versione della voluntary disclosure in vigore nel 2015, i contribuenti potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione; gli autori delle violazioni potranno provvedere al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza entro il 30.9.2017 senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97.

Laddove si optasse per il versamento rateale, esso andrebbe fatto in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30.9.2017.

Il DL 193/2016 prevede che se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30.9.2017 o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia delle Entrate potrà liquidare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione attraverso l'emissione di un invito al contraddittorio in applicazione del disposto dell'art. 5 co. 1-bis - 1-quinquies del DLgs. 218/97 vigente alla data del 30.12.2014.

PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

I termini di accertamento che scadono ordinariamente dall'1.1.2015 sono prorogati al 31.12.2018 in relazione alle sole attività oggetto della voluntary disclosure-bis, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi, e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

È stato poi esteso al 30.6.2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima volta secondo l'impianto della precedente voluntary disclosure che scadeva il 30.11.2015.

ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW/2017

A coloro che aderiscono alla voluntary disclosure-bis è data la possibilità di beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria.

Tale esonero concerne il 2016 e la frazione del periodo di imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

TUTTI	SOPPRESSIONE EQUITALIA E ROTTAMAZIONE CARTELLE
	DL 193/2016 ART. 1-6
TUTTI	

In base all'art.1 del DL n. 193/2016, dall'1.7.2017 è disposta la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-riscossione".

Il nuovo ente subentrerà in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale mantenendo tutti i poteri e le attribuzioni del DPR 602/73.

Il decreto legge amplia inoltre i poteri dell'Agenzia Entrate disponendo che, a decorrere dall'1.1.2017, la stessa potrà utilizzare le banche dati e le informazioni in suo possesso anche ai fini della riscossione nazionale e, ai fini del pignoramento di salari e stipendi ex art. 72-ter del DPR 602/73, potrà accedere alle banche dati INPS.

E' altresì specificato che l'ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione" potrà accedere ai dati di cui sopra e utilizzarli per i compiti di istituto.

SANATORIA CARTELLE

Il decreto in esame ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, notificati tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015.

Il beneficio prevede la cancellazione di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora (ex art. 30 del DPR 602/73) mentre restano a carico del contribuente le somme a titolo di capitale, di interesse diverso da quello di mora e gli aggi di riscossione dell'art. 17 del DLgs. 112/99.

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo menzionato; la norma non pone particolari limitazioni (salve delle specifiche esclusioni) pertanto potranno essere rottamati tutti i ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali purché affidati all'agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.

Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura; la legge stabilisce infatti che, per quanti hanno dilazioni in corso, l'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra l'1.10.2016 e il 31.12.2016.

PROCEDURA

Per fruire della definizione, il contribuente deve presentare domanda entro il 23.1.2017, ossia entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (24.10.2016), utilizzando i modelli di comunicazione disponibili sul sito internet di Equitalia all'indirizzo

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html#>

Successivamente a ciò, l'Agente della Riscossione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, comunica al contribuente che ha fatto richiesta di definizione:

- l'entità complessiva delle somme da versare;
- l'entità delle singole rate;
- il mese di scadenza di ciascuna di esse.

A seguito della presentazione della domanda di adesione alla sanatoria

- sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi di ruolo;
- l'agente di riscossione è impossibilitato di adottare fermi e ipoteche (rimangono validi quelli già in essere);
- sono inibite nuove azioni esecutive;
- sono sospese le azioni esecutive già avviate, salvo quelle irreversibili.

VERSAMENTI

Il versamento degli importi può avvenire in unica soluzione o in massimo 4 rate, tramite domiciliazione bancaria, bollettini postali o presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.

In ipotesi di rateazione in n. 4 rate il decreto dispone che le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo delle somme dovute, le restanti ad un sesto cadauna.

Nella legge non si rinviengono indicazioni sulla scadenza delle prime due rate. Viene però stabilito che la terza rata al massimo potrà essere il 31.12.2017 e la quarta il 15.3.2018.

PERFEZIONAMENTO

La definizione non si perfeziona con la presentazione della domanda, né con il versamento della prima rata, ma con l'integrale pagamento delle somme.

Visto il dato normativo, in caso di pagamento rateale, la definizione è subordinata al tempestivo e integrale versamento di ogni rata.

Ove la definizione non si perfezioni, vengono meno i relativi benefici, e saranno dovuti per intero sanzioni e interessi.

Il carico residuo (detratto quanto già pagato) non potrà essere oggetto di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.

CONTENZIOSI IN CORSO

La presenza di un contenzioso, pendente in qualsiasi grado del giudizio, nonché la formazione di un giudicato, anche totalmente sfavorevole al contribuente non precludono la sanatoria; il contribuente, tuttavia, nella domanda deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

ESCLUSIONI

L'art. 6 co. 10 del DL 22.10.2016 n. 193 enuncia, in maniera tassativa, le fattispecie escluse dalla sanatoria:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (esempio dazi all'importazione);
- IVA all'importazione;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

Una precisazione va fatta per queste ultime violazioni: in realtà, per effetto del successivo co. 11, la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Equitalia, è possibile limitatamente agli interessi (in sostanza le sanzioni rimangono dovute).

FISCALE	ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
	DDL Legge di Bilancio 2017
IMPRESE	

L'articolo 70 del Disegno di Legge Bilancio 2017, di cui si attende l'approvazione, prevede la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale. Il comma 1 consente l'applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge n. 208 del 2015) anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Legnano, 10 Novembre 2016

Studio Giuliano